

Istituzione della figura dello psicologo di base

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione allo scopo di garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, istituisce la figura dello Psicologo di base (PdB) del ruolo sanitario a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Art. 2 (Compiti della figura professionale dello psicologo di base)

1. Lo Psicologo di base (PdB) è inserito nel Distretto Socio Sanitario per l'attività di assistenza primaria territoriale così come previsto nel futuro Piano Socio sanitario Regionale (PSSR).
2. E' prevista la presenza di uno Psicologo di Base ogni 6/8 Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e/o in rapporto di uno Psicologo di Base ogni 15000 abitanti.
3. Lo psicologo di base opera in collaborazione con la medicina convenzionata (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali) attraverso compiti di cura primaria.
4. Allo Psicologo di base, oltre alle funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, 56 "Ordinamento della professione di psicologo", competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione, promozione alla salute nonché attivazione della rete sociale.
5. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente o al pediatra di libera scelta, costoro potranno avvalersi dello psicologo di base territorialmente competente.
6. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica, di un programma di supporto psicologico, avvalendosi anche delle strutture pubbliche e private di secondo livello competenti sul problema individuato.
7. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio provvedimento definisce le specifiche competenze e titoli dello Psicologo di base (PdB).
8. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), fatto salvo il pagamento di una *ticket* da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo è stabilito dalla Giunta regionale.

Art. 3 (Elenchi degli Psicologi di base)

1. Viene istituito l'elenco provinciale degli psicologi di base.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in Psicologia;
 - b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli, di cui al comma 7 dell'articolo 2.

Art. 4

(Verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai fini del comma 1, gli Psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata.
3. I servizi competenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 5

(Istituzione Osservatorio Regionale)

1. La Regione Abruzzo d'intesa con le Unità Locali Socio Sanitarie e Aziende Ospedaliere, con i Comuni, con l'Ordine professionale degli Psicologi, con i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con le Associazioni Scientifiche di Psicologia, con la Facoltà di Psicologia dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara, le Scuole di specializzazione in Psicoterapia, istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio Regionale.
2. L'Osservatorio Regionale svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulla attività prestata dallo Psicologo di base anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio della Regione Abruzzo.
3. All'Osservatorio Regionale partecipano i rappresentanti dei Professionisti Psicologi provenienti dalle diverse aree professionali (Servizi Distrettuali di Salute Mentale, Età Evolutiva, Consultori Familiari, Disabilità, Psicologia Ospedaliera, Psicologia dell'Anziano).
4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate

nell'UPB 13.02.003 "Interventi per investimenti nel campo sociale" del Bilancio pluriennale 2014-2016.